

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 25 settembre 2023, n. 222

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio: - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 31,50 MWe, costituito da 9 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 3,45 MWe, denominato "Impianto Eolico S. Pancrazio Torrecchia", sito nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR); - di un cavidotto di connessione MT a 30 kV, di connessione con la Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV di Erchie (BR), localizzato nei comuni di Avetrana (TA) e Erchie (BR); - di una Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV da collegare con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV di Erchie (BR); - delle infrastrutture indispensabili nei comuni di Erchie (BR) ed Avetrana (TA). Società proponente Tozzi Green S.p.A., Via Brigata Ebraica, 50 48123, Ravenna (RA), P.IVA / C.F. 02132890399.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" arch. Brigitta Ieva, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1°

- marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " ... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...";
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale " ... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza

complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 è stato espresso un “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE:

- la **Tozzi Green S.p.A.**, con sede legale in **Ravenna (RA)**, in **Via Brigata Ebraica, 50**, Cod. Fisc. e P.IVA **02132890399** richiedeva a questa amministrazione regionale, in data 06/03/2018, (acquisita al prot. n. 1025 dell’08/03/2018) ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art. 12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 34,50 MWe denominato “*Impianto Eolico S. Pancrazio - Torrevecchia*”, sito nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), località Masserie Corte Finocchio, Torrevecchia e Campone, e relative opere connesse site nei comuni di Erchie (BR) ed Avetrana (TA);
- in ordine alle opere di connessione (cod. id.: 201700222):
 - il Gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20170007702 del 01/12/2017, trasmetteva alla Società Tozzi Green S.p.A. il preventivo di connessione che prevede il collegamento dell’impianto di generazione “... *in antenna a 150 kV presso un futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Erchie ...*”;
 - la Società in data 07/12/2017 ha accettato la STMG indicata da Terna S.p.A.; successivamente, in data 06/02/2018, trasmetteva la documentazione /progettuale relativa alle opere RTN;
 - Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20180001426 del 21/02/2018 comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- la Società proponente in data 05/03/2018 presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale;
- la scrivente Sezione Transizione Energetica, già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (da qui in avanti “Sezione precedente”), con nota prot. n. 1469 del 10/04/2018, a seguito di istruttoria, inviava il preavviso di improcedibilità alla società proponente con invito a fornire le integrazioni richieste entro

- 60 gg; cui la società riscontrava con nota acquisita al prot. n. 1959 del 10/05/2018;
- questa Sezione procedente a seguito della verifica formale della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, comunicava l'avvio del procedimento relativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, con nota prot. n. 2253 del 28/05/2018 e successivamente, con nota prot. n. 3639 del 02/08/2018, convocava, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 06/09/2018;
 - questa Sezione procedente con nota prot. n. 4876 dell'11/09/2018 trasmetteva la copia conforme del verbale della seduta della Conferenza di Servizio del 06/09/2018 e gli ulteriori pareri pervenuti, accordando la sospensione del procedimento richiesta dalla Società proponente nelle more della conclusione del procedimento di VIA ministeriale e ribadendo l'invito al Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia a riscontrare quanto richiesto dalla Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio, che con nota prot. n. 0016465-P del 15.06.2018 chiede alla Regione Puglia di *"chiarire qual è l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica per l'intervento di cui trattasi, considerato che le modifiche al D. Lgs 152/2006 hanno attratto alla competenza statale tale tipologia di progetto"*;
 - la Società istante, con nota pec del 22/09/2022 (acquisita al prot. n. 9440 del 22/09/2022) trasmetteva la nota prot. n. 96524 del 03/08/2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) notificava la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 di giudizio positivo di compatibilità ambientale, disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del MiTE, unitamente al parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2834 del 12 ottobre 2018, e chiedeva la riattivazione del procedimento sospeso con la nota prot. n. 4876 del 11/09/2018;
 - questa Sezione procedente, con nota prot. n. 10122 del 07/10/2022, chiedeva alle società interessate dai procedimenti in corso, tra cui la stessa Tozzi Green S.p.A., di voler fornire evidenza dell'istanza effettuata dal proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa istanza sia stata o meno già inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale, al fine di comprendere se sia stata o meno eventualmente acquisita in seno alla V.I.A., atteso che, in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.Lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina *sic et simpliciter* la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403). Contestualmente, comunicava che nel caso specifico l'autorità competente per il rilascio del titolo paesaggistico, a mente della L.R. 20/2009, art. 7, è la Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, stante la interprovincialità dell'intervento in progetto. In ragione di tale competenza attribuitagli *ex lege*, detta Sezione regionale resta deputata alla valutazione dei contenuti del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio a valere sul procedimento paesaggistico di competenza, accertandosi di ricomprendere in quest'ultimo, e nei termini di cui all'art. 146, c. 5 del D.Lgs. 42/2004, i soli aspetti relativi alla tutela paesaggistica *stricto sensu*, supposto che l'impatto paesaggistico dell'intervento in altri termini sia stato già considerato dall'Autorità competente per la VIA nell'ambito del concluso procedimento ambientale, definito con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022;
 - questa Sezione procedente, con nota prot. n. 10663 del 19/10/2022, comunicava la sospensione del procedimento al fine di consentire al proponente l'aggiornamento di tutta la documentazione a corredo dell'istanza allineandola alle prescrizioni indicate nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 sulla compatibilità ambientale dell'iniziativa, come sopra richiamata;
 - la società istante con note pec del 22/11/2022 (acquisita al prot. n. 12474 del 22/11/2022) e pec del 24/11/2022 (acquisita al prot. n. 12533 del 24/11/2022) informava il Servizio procedente di aver provveduto al deposito della documentazione richiesta con la citata nota prot. n. 10663 del 19/10/2022, allegandola in copia contestualmente alle note trasmesse;
 - questa Sezione procedente, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici

- ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 14091 del 16/12/2022, convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 26/01/2023, in modalità video conferenza, per l'esame del progetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- questa Sezione procedente, con nota prot. n. 2060 del 03/02/2023 trasmetteva la copia conforme del verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 26/01/2023. La seduta era aggiornata in attesa della formalizzazione, presso la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, dell'istanza per il rilascio del provvedimento paesaggistico, nonché della trasmissione della documentazione tecnica integrativa richiesta dall'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, con prot. n. 891 del 24/01/2023. Nel corso della seduta, con riferimento alla nota pec del 25/01/2023 con la quale la Trinasolar Gea S.r.l. trasmetteva osservazioni al procedimento e segnalava la presenza di un' interferenza dell'impianto in oggetto con la proposta progettuale in capo alla medesima società, questa Sezione precisava che, in base al combinato disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., e del paragrafo 14.3 del D.M. 10/09/2010, le condizioni per l'avvio del procedimento avviene "... *sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione ...*" e al successivo punto 14.13 si precisa che il provvedimento in materia ambientale confluisce nella conferenza di servizi i cui "... *termini rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure ...*". Pertanto, avendo conseguito il titolo di compatibilità ambientale con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, il procedimento in oggetto era stato sottoposto a Conferenza di Servizi ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
 - la società istante con nota pec del 03/02/2023 (acquisita al prot. n. 2079 del 03/02/2023) trasmetteva al Comune di San Pancrazio Salentino, il protocollo d'intesa inerente alle opere di mitigazione e compensazione ex D.M. 10/09/2010. Con nota pec del 15/03/2023 (acquisita al prot. n. 4557 del 15/03/2023) questa formalizzava istanza per il rilascio del provvedimento paesaggistico alla competente autorità in materia, e con nota pec del 22/03/2023 (acquisita al prot. n. 5307 del 22/03/2023) provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio regionale per le Espropriazioni e, contestualmente, la depositava sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
 - questa Sezione procedente, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, l, con nota prot. n. 6134 del 05/04/2023, convocava la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 04/05/2023, in modalità video conferenza, per l'esame del progetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
 - successivamente il proponente con note pec del 12/04/2023 (acquisite al prot. nn. 6576, 6577, 6578 e 6602 del 12/04/2023) provvedeva a dare riscontro alle richieste della Provincia di Brindisi, in merito alla necessaria autorizzazione allo scarico dei rifiuti domestici all'Autorità Idraulica sez. provinciale di Brindisi e istanza di rilascio del parere di conformità di prevenzione incendi al comando provinciale VV.FF., per il tramite del SUAP del Comune di Erchie;
 - questa Sezione procedente, con nota prot. n. 8614 del 10/05/2023 trasmetteva la copia conforme del verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 04/05/202 con gli ulteriori pareri pervenuti in allegato, rinviando la formalizzazione della conclusione del procedimento a valle della conclusione del procedimento di *apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti;
 - la Tozzi Green S.p.A. ,con nota pec del 07/09/2023 (acquisita al prot. n. 12608 del 13/09/2023), in riscontro alla nota prot. n. 11080 del 10/07/2023 con la quale questo Servizio procedente aveva comunicato l'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, informava che "... *l'area sulla quale l'aerogeneratore contrassegnato dalla sigla WTG05, identificata al catasto terreni del Comune di San Pancrazio Salentino (BR) foglio 48 particella 150 (di seguito "la WTG05"), ad oggi risulta oggetto di un recente impianto di vigneto ...*", pertanto comunicava il "... *ritiro dal procedimento di Autorizzazione Unica del solo aerogeneratore contrassegnato dalla sigla WTG05 ...*".

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), nota prot. n. 96524 del 03/08/2022, trasmetteva Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 recante giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni espresse nel parere n. 2834 del 12/10/2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, parte integrante e sostanziale;
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, nota prot. n. 7247 del 04/05/2023, “... avendo verificato che il progetto non interferisce direttamente con aree o beni tutelati paesaggisticamente ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 (...) e che, pertanto, non ricorrono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dello stesso Codice (...). Per quanto di competenza archeologica, considerato che la capillare frequentazione e le dinamiche insediative del territorio in età antica e medievale non consentono di escludere la possibilità di rinvenimenti occasionali, al fine di evitare impatti diretti con il patrimonio storico o archeologico eventualmente custodito nel sottosuolo, come previsto al punto 6.6.1 delle Linee Guida per l'Archeologia preventiva (D.P.C.M. 14/02/2022, G.U. n. 88 del 14/04/2022), si prescrive la sorveglianza archeologica in corso d'opera in corrispondenza dell'area interessata dalle fondazioni per gli aerogeneratori e lungo tutto il tracciato del cavidotto di collegamento alla S.E ...”;
- Ministero delle Imprese del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise:
 - nota prot. n. 32537 del 25/02/2019 rilasciava parere favorevole alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto AT interrato per la connessione alla RTN dell'impianto di oggetto, concesso in dipendenza della dichiarazione d'impegno redatta dalla Tozzi Green S.p.A., prot. n. 202/18/TGREEN/FM-ab del 10/09/2018, con la quale si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente nonché a rispettare le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione d'impegno e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3° classe” di cui alla Circolare del Ministero delle Comunicazioni prot. n. 70820 del 04/10/2007;
 - nota prot. n. 32533 del 25/02/2019 trasmetteva il nulla osta alla costruzione, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto MT interrato e sottostazione di trasformazione 30/150 kV per il collegamento alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 34,5 MW, denominato “Parco Eolico San Pancrazio Torrecchia, in agro di San Pancrazio Salentino (BR), con infrastrutture in Avetrana (TA) ed Erchie (BR), a condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata. Il presente nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Tozzi Green S.p.A. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ravenna, in data 01/08/2018 al n. 2064, serie 3, senza alcuna pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica – Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota prot. n.3985 del 03/02/2023 comunicava che “il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico”, secondo le indicazioni reperibili sul sito al seguente indirizzo: <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita>;
- Ministero dell'Interno – Comando provinciale vigili del fuoco di Brindisi, nota prot. n. 8489 del 09/06/2023, trasmessa con nota pec del 09/06/2023 dal Proponente, (acquisita al prot. n. 9834 del 10/06/2023) comunicava che il progetto è conforma alle norme di prevenzione incendi. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, comunque, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio, con particolare riferimento al D.M.

01/02/1986. Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell'attività, la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/'08 ss.mm.ii., avendo particolare riguardo al D.M. 02/09/2021. A lavori ultimati dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 01/08/2011 n. 151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 4 comma 2. Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare alla S.C.I.A., da indicarsi sul modello PIN 2 –2023 ASSEVERAZIONE, dovrà essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito www.vigilfuoco.it;

- Agenzia del Demanio, nota prot. n. 3639 del 02/08/2018 comunicava che non ci sono motivi ostativi in relazione al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia demaniale e di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- Regione Puglia – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot. n. 5206 del 27/04/2023, comunicava che non si rilevano interferenze dirette dell'impianto di produzione in oggetto e delle sue opere di rete con aree del Demanio Armentizio;
- Regione Puglia - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, nota prot. n. 7211 del 03/05/2023, rilasciava, *visti il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale e le prescrizioni imposte, il parere preliminare del Consorzio di Bonifica di Arneo, e gli elaborati depositati sul Portale Sistema Puglia*, rilasciava parere favorevole all'attraversamento in oggetto ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, con le seguenti prescrizioni:
 - Attraversamento - "Canale Centonze" (ID 102-Arneo): poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio, si prescrive un franco di sicurezza di almeno metri 2,50 tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore del cavidotto interrato. Dovranno essere prodotti gli elaborati tecnici delle opere a farsi ovvero sezione longitudinale dell'attraversamento in scala almeno 1:200, un numero congruo di sezioni trasversali in scala almeno 1:50, contenenti tutte le informazioni tecniche, dimensionali, quote e distanze delle opere.

Per tutte le opere a farsi dovranno essere inoltre adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non venga creato neppure temporaneamente un ostacolo al regolare deflusso delle acque ed una alterazione alla morfologia preesistente dei luoghi.

Come previsto anche dal Consorzio di Bonifica di Arneo con propria nota prot. 4921 del 31/08/2018 con cui rilascia il proprio parere favorevole a condizione della presentazione della richiesta di autorizzazione agli attraversamenti con invio degli elaborati esecutivi e degli altri documenti previsti dal Regolamento regionale n. 17/2013, gli elaborati esecutivi modificati in base alle prescrizioni dello scrivente Servizio ed eventualmente degli altri Enti intervenuti, tra cui l'Autorità di Bacino, dovranno essere trasmessi contestualmente anche a questa Autorità Idraulica come assolvimento delle prescrizioni imposte, per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione da parte del competente Consorzio di Bonifica di Arneo e sottoscrizione del Disciplinare.

Al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa la documentazione progettuale as-built, con apposita dichiarazione di professionista abilitato in merito alla rispondenza delle opere eseguite a quanto autorizzato;

- Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 6311 del 18/04/2023, rilasciava parere favorevole relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- Regione Puglia - Sezione Risorse idriche, nota prot. n. 5864 del 12/05/2023, rilasciava nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze

- inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n. 26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016;
- Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. 3691 del 04/05/2023, comunicava che valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce, ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR perché in contrasto con le linee guida 4.4.1 del PPTR e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 10 "Tavoliere Salentino" – Sezione C2 dello stesso;
 - Regione Puglia – Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici, nota prot. n. 5870 del 26/06/2018, attestava che non risultano terreni gravati da Uso Civico i terreni "attualmente individuati catastalmente in agro del Comune di San Pancrazio Salentino (BR) al Fg. 48 p.lle 150-152-153-151-149-148-26-27-33-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-173-174-175-176-177-178-97, Fg. 49 p.lle 4-73-111-123-124-121-57-122-126-125-28-60-28-128-130-132-134-157-148-59-28-60-44-86-67-64-146-145-136-138-140-142-144-108-110-107-51-50-116-54-53-116-161-102-53-12, Fg. 45 p.lle 56-27-95-208-209-96-123-124-122-137-21-77-Sri-22-I10-20-T17-137;TgT'46^lé"63il9l'- '91-200-201-133-38-72-28-39-165-90-166-167-161-93-39-53-66-51-49-48-186-47-46-44-149-115-55-54, Fg.39 p.lle 5-56-73-76-72-58-47-71 e Fg. 44 p.lle 45-46-11-12-14-16-29-76, in agro del Comune di Erchie (BR) al Fg. 37 p.lle 36-26- 25-24-23-75-35-43-254-253-255-46-256-290-137-265-138 e al Fg. 39 p.lle 11-21 ed in agro del Comune di Avetrana (TA) al Fg. 20 p.lle 12-52-13-4-1-44-46- 28-56-22-55-18-50-59 e Fg. 19 p.lle 26-23-28";
 - Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la Mobilità, nota prot. n. 1103 del 21/06/2018, precisava che l'impianto in oggetto:
 - non interferisce con le previsioni contenute nella Tavola della Mobilità ciclistica del Piano Attuativo 2015-2019;
 - non intercetta gli interventi contenuti nella Tavola Trasporto Ferroviario del Piano Attuativo 2015-2019 che prevede che i seguenti CODICI DI INTERVENTO, non contenuti nel Piano Attuativo 2009-2013 e finanziati/in corso di realizzazione - completamento previsto entro il 2020 e da assoggettare a Studio di fattibilità/progettazione preliminare – attuazione prevista entro il 2020;
 - non è interessato dalle previsioni riportate nella Tavola Trasporto Stradale del Piano Attuativo 2015-2019.

Alla luce di quanto fin qui specificato ed in coerenza con l'orientamento regionale in materia di sostenibilità ed intermodalità dei trasporti, confluito nel Piano Attuativo 2015-2019, si suggerisce di focalizzare, a parere di questa sezione, l'attenzione su:

- l'accessibilità in sicurezza dei tratti di strada realizzati ex novo, di connessione tra la viabilità esistente e le piazzole degli aerogeneratori, essendo percorse durante la fase di cantiere, di esercizio e di manutenzione, da mezzi di trasporto speciale;
 - la messa in sicurezza della strada SP 144, ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione dell'incidentalità e di programmazione degli interventi, in conformità a quanto riportato nella Circolare ministeriale 8 giugno 2001 n. 3699, Linee Guida per le analisi di sicurezza stradale;
- Regione Puglia – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Brindisi - Lecce, nota prot. n. 56148 del 05/02/2018, comunicava che il Servizio è competente in materia di svellimento di alberi di ulivo, interventi di taglio boschivo di piante isolate o filari di piante di interesse forestale, vincolo idrogeologico; pertanto, qualora si rendessero necessari nel corso di realizzazione delle opere relative, occorrerà preliminarmente acquisirne l'autorizzazione secondo quanto previsto dalle seguenti norme vigenti:
 - Legge 144/51 "Divieto di abbattimento di alberi di ulivo" e Legge Regionale 14/2007 "Tutela

e valorizzazione de/ paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia". Si precisa, a tal riguardo, che la nostra competenza attiene solo al rilascio del Decreto autorizzativo di cui alla Legge 144/51 per lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di olivo presenti dove occorre realizzare l'eventuale "opera". Detta legge, che vieta l'abbattimento di alberi di olivo oltre il numero di 5 ogni biennio, tra le deroghe al divieto prevede quella per la realizzazione di opere pubbliche, però già autorizzate, pertanto il nostro intervento si colloca a "valle" cioè quando un progetto e/o un decreto di esproprio, definitivi ed esecutivi, sono stati già approvati. Fa eccezione la presenza di ulivi monumentali di cui alla Legge Regionale 14/2007 "*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia*", caso in cui il Decreto autorizzativo al solo spostamento può essere rilasciato da questo Servizio solo dopo aver acquisito il prescritto parere della competente commissione della Sezione Ecologia - Alberi Monumentali - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio della Regione Puglia - Bari. Anche nel caso della Legge Regionale 14/2007 all'art. 11 e prevista la deroga per la realizzazione di opere pubbliche;

- R.D.L. 30/12/1923 n°3267 "Legge forestale" e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16/05/1926 "Regolamento forestale", disciplinato dal Regolamento regionale 11/03/2015 n. 9. Nel territorio del comune di San Pancrazio Salentino e del comune di Erchie non insistono zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi di questo R.D.L. e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione, disciplinato dal Regolamento regionale 11/03/2015 n. 9, pertanto non è necessario acquisire alcun parere da parte di questo servizio;
- Regolamento regionale 13/10/2017 n. 19 "Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - tagli boschivi". Per qualsiasi intervento di taglio boschivo, piante isolate, filari di piante di interesse forestale, bisognerà presentare a questo Ufficio richiesta di autorizzazione di taglio.

Si evidenzia inoltre, che qualora per le aree interessate all'intervento, risultano in essere opere fisse realizzate con contributi pubblici ai sensi di bandi regionali POR 2000/2006, PSR 2007/2013 e OCM vino, e non siano ancora trascorsi 10 anni dall'accertamento di regolare esecuzione delle opere, le stesse non possono essere distolte dalla loro destinazione d'uso.

Entrando nel merito della valutazione dello studio e della documentazione progettuale allegata, sulla base delle linee guida "R.R. 30 dicembre 2010 n. 24", si rileva quanta segue: la tipologia di intervento che si intende realizzare ricade in un areale con terreni agricoli "vocati" a coltivazioni di qualità, quali in particolare, vigneto per la produzione di uva da vino e olivo da olio. Ambedue le tipologie di coltivazione, sono suscettibili nell'area a dare produzioni agricole di qualità certificata, quali vino DOC "Salice Salentino" nelle sue diverse tipologie, vino IGT "Puglia" e vino IGT "Salento". Inoltre l'intera zona fa parte, per la coltivazione dell'olivo, della DOP "Terra d'Otranto". La "vocazione" della zona in esame per le produzioni di qualità, deriva dalle particolari condizioni pedo - climatiche che si vengono a realizzare.

Considerate le predette linee guida, il sito di localizzazione di questo tipo di impianti ricade in un'area regionale individuata come "interessata da produzioni di qualità", di conseguenza "incompatibile con gli obiettivi di protezione", si esprime pertanto parere sfavorevole;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. n. 9825 del 11/09/2018, atteso che, a tutt'oggi, l'assetto idrogeologico del territorio, con particolare riferimento alle aree soggette a vincolo individuate dal P.A.I. vigente, risulta invariato, questa Autorità di Bacino ribadisce il parere già espresso in ambito di procedura di VIA con propria nota prot. n. 4312 del 17/04/2018, con il quale precisa che nonostante le informazioni desunte dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, attualmente in fase di definitiva approvazione, non abbiano al momento valore formale e non siano pertanto soggette alle N.T.A. del P.A.I., questa Autorità ritiene necessario che in fase di progettazione esecutiva si ponga particolare attenzione a che:

1. la nuova viabilità funzionale alle fasi di esercizio del parco eolico in questione e gli ampliamenti e/o adeguamenti della viabilità esistenti funzionali alle fasi di cantiere per la realizzazione del medesimo parco eolico, siano effettivamente realizzati esclusivamente con 'materiale inerte di origine naturale, così come da progetto, senza modificare in alcun modo il regime idraulico del reticolo idrografico presente nell'area di intervento;
 2. non siano in alcun modo realizzati adeguamenti di eventuali opere idrauliche di attraversamento del reticolo idrografico già esistenti e/o nuovi manufatti idraulici;
 3. il cavidotto interrato in MT e la viabilità di nuova realizzazione e/o in adeguamento, in 'prossimità e/o in corrispondenza delle conche endoreiche riportate sulla citata Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, siano realizzati senza alterare la morfologia dei luoghi;
 4. l'attraversamento del reticolo idrografico riportato sulla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia da parte del cavidotto interrato MT a 30 kV, a farsi mediante metodologia 'F.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), sia realizzato avendo cura che peri fori in ingresso e in uscita della T.O.C., in assenza di opportune valutazioni di carattere ideologico ed idraulico in fase di progettazione esecutiva, sia adottata una distanza non inferiore a 75 in, sia in destra sia in sinistra idraulica, dall'asse del medesimo corso d'acqua. Inoltre, la quota di posa del cavidotto in corrispondenza della predetta intersezione con il reticolo idrografico dovrà essere tale da garantire un franco di almeno 1 metro rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da una opportuna verifica in merito alla capacità erosiva della piena bicentenaria dell'impluvio considerato. La soluzione progettuale di cui innanzi dovrà, comunque, tenere in conto l'ipotesi che in futuro possa rendersi necessaria. la realizzazione di idonee opere di attraversamento viario in corrispondenza della citata interferenza con il reticolo idrografico. Pertanto si precisa che, poiché il tratto di cavidotto in questione non dovrà interferire, in alcun modo, in maniera negativa con possibili opere di attraversamento viario a l'arsi, restano a carico della Società proponente eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;
 5. nelle aree in cui il cavidotto è ubicato a distanza inferiore o pari a 150 m dall'asse del reticolo idrografico di cui alla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, ovvero attraversa e/o costeggia aree individuate quali conche endoreiche dalla medesima, il riempimento della trincea per la posa del cavidotto sia effettuato con materiali e metodi che conferiscano allo stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;
 6. per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti punti 1), 3), 4) e 5), siano garantite adeguate condizioni di sicurezza per le maestranze, soprattutto in occorrenza eli eventi meteorici di particolare intensità;
 7. le eventuali opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
- ARPA Puglia – DAP di Brindisi:
 - nota prot. n. 27615 del 19/04/2023, conferma il precedente parere favorevole espresso con nota prot. 4341 del 23/01/2023, con le seguenti prescrizioni e/o raccomandazioni:
 1. Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, occorre che il proponente prima dell'inizio dei lavori rediga apposito progetto esecutivo ai sensi dell'art.24, comma 4 del DPR 120/2017, il piano di indagine deve essere preventivamente approvato da Arpa Puglia territorialmente competente. Si prescrive altresì che il "terreno adiacente", così come già evidenziato nel parere prot. Arpa Puglia n°56270 del 05.09.2018, deve comunque ricadere all'interno del sito di produzione dei materiali scavati per poter essere gestito secondo l'art. 24 del D.P.R. 120/2017.
 2. Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere aggiornato ed integrato rispetto a quanto previsto dalle "Linee guida per la predisposizione del Piano di Monitoraggio Ambientale delle opere soggette a procedure di VIA " predisposte dal MATTM con

la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”;

3. Gli impianti per il trattamento dei reflui e l'impianto per il trattamento delle acque meteoriche relativamente alla Sottostazione Elettrica, devono rispettare quanto previsto dal R.R. 26/2011 e ss.mm.ii. e R.R. 26/2013 e ss.mm.ii.;
4. Prima di avviare le opere, il proponente dovrà concordare con le autorità competente i percorsi dei mezzi pesanti diretti alle aree di cantiere;
5. Occorre predisporre prima dell'esercizio dell'impianto un piano di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle pale eoliche al fine di assicurare i massimi livelli di sicurezza;
6. Prima dell'avvio del cantiere occorre che il proponente specifichi le modalità di gestione dei carburanti e lubrificanti da utilizzarsi per i mezzi di cantiere.

Rumore: preso atto degli esiti della Commissione VIA Ministeriale ... si sottopone all'attenzione dell'A.C. la necessità di prevedere azioni, prescrizioni e/o raccomandazioni così come suggerite:

- per quanto attiene l'impatto acustico dalle attività di cantiere si ritiene opportuno prescrivere che un eventuale ricorso all'istituto della deroga di cui alla L.R. 3/02 sia da intendersi attuabile allorché il proponente abbia dimostrato l'impossibilità di contenere le immissioni nei limiti di legge operando preventivo ricorso a tecniche procedurali o accorgimenti o strutture schermanti;
 - Si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di una indagine post operam che verifichi presso i recettori sensibili più esposti, per la matrice acustica, la conformità dell'impianto. Tale indagine dovrà essere condotta in accordo con quanto previsto dal D.M. 01/06/2022 inerenti i criteri di misura dell'impatto acustico associato all'esercizio di parchi eolici;
 - In relazione alle opere di connessione elettrica tra aerogeneratori e sottostazioni elettriche il gestore conduca una verifica in esercizio in relazione alle grandezze induzione magnetica e campo elettrico;
- nota prot. n. 43973 del 16/06/2023, ai sensi del comma 3 della L.R. 31/2008, così come modificato dalla L.R. n. 52/2019, questo Dipartimento esprime parere favorevole ad una variazione dell'importo della fidejussione che Codesta Autorità competente vorrà considerare sulla base del computo metrico asseverato, fornito dal tecnico della società, ritenuto congruo in relazione alle opere di messa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale;
 - Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, nota prot. n. 1322 del 24/01/2023, esprimeva parere favorevole a condizione che, per gli attraversamenti e le occupazioni di che trattasi, il soggetto proponente acquisisca, prima dell'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n° 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia inoltrando apposita istanza a questo Consorzio.
 - L'autorizzazione sarà perfezionata mediante sottoscrizione di apposito "Disciplinare" contenente le condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva dei lavori e di validità dell'autorizzazione, come previsto dal predetto Regolamento Regionale n° 17/2013.
Sarà necessario, inoltre, acquisire preliminarmente parere/autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente (Struttura Tecnica sede Prov.le di Brindisi). All'esito di detta procedura, verranno espletate le attività previste dal richiamato R.R.;
 - Provincia di Brindisi - Area 4 – Ambiente e Mobilità, prot. n. 19131 del 05/06/2023, comunicava che, qualora le opere in questione prevedono scarichi nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento p reflui civili e/o il rilascio di altri titoli ambientali, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente il proponente dovrà presentare istanze di A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013;
 - Provincia di Brindisi – Area 3 - Viabilità e Regolazione circolazione stradale, nota prot. n. 15107 del 03/05/2023, informava che l'impianto eolico in oggetto genera interferenze con il tracciato della SP 65 e pertanto sono da osservarsi le prescrizioni in tema di sicurezza della circolazione contenute nelle seguenti norme:

Prescrizioni generali:

- Attraversamenti della sede stradale con opere aeree o interrato:
 - artt. 65-67 del D.P.R. n. 485/1992;
- Distanza fra le opere e le fasce di rispetto:
 - art. 16 D.Lgs. 285/1992,
 - art. 26 del D.P.R. 485/1992,
 - D.M. 1404/1968,
 - D.M. 10/09/2010,
- Intersezioni:
 - art. 16 D.Lgs. 285/1992,
- Curve:
 - art. 27 D.P.R. 485/1992,
- Accessi su strada pubblica:
 - art. 22 D.Lgs. 285/1992,
 - art. 45 D.P.R. 485/1992.

Prescrizioni particolari:

1. Con riferimento alle previste **opere interferenti con la viabilità provinciale**, si comunica che, nel caso di accessi privati su strada provinciale:
 - qualora insistenti su tracciato esistente, dovranno risultare forniti di regolare autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio o comunque risultare legittimamente realizzati;
 - qualora di nuova realizzazione, il progetto dovrà prevedere il riposizionamento dell'accesso in modo da rispettare i requisiti di distanza e di visibilità dall'intersezione esistente, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento attuativo al Codice della Strada (DPR 495/1992), del DM 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DM 19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali)
 - Tale progetto di nuova realizzazione dovrà essere approvato - previa presentazione di richiesta di concessione corredata da idonea documentazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 285/1992 - all'Ufficio Servizi Finanziari della Provincia di Brindis
2. Con riferimento agli attraversamenti trasversali di SSPP (il tratto di elettrodotto interrato interferente con il tracciato della SP 65), si esprime il proprio nulla osta di massima alle seguenti condizioni:
 - che l'attraversamento interrato venga effettuato con la tecnica NO- DIG.
3. Con riferimento agli attraversamenti longitudinale di SSPP si esprime il nulla osta di massima alle seguenti condizioni
 - che venga sottoscritta apposita convenzione il cui schema è stato approvato con delibera del consiglio provinciale n 39 del 13.07.2010 che tra le altre condizioni stabilisce il pagamento di una indennità, eventualmente rivalutabile, pari ad € 30.000,00/km; questa Provincia in ogni caso, in relazione allo stato di usura della strada al momento dell'esecuzione dei lavori, si riserva la possibilità di prescrivere, in luogo del pagamento dell'indennizzo stabilito con la suddetta delibera di C.P., l'esecuzione del manto di usura a tutta sede per tutto il tratto interessato dall'attraversamento longitudinale. L'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto

- Che l'intervento venga comunque effettuato secondo le regole dell'arte utilizzando idonei materiali e tecniche adeguate;
 - Che venga comunque rilasciata apposita polizza a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori
 - Che venga effettuato il ripristino a perfetta regola d'arte.
- Per la realizzazione relativa a tutte le opere in attraversamento o comunque interferenti con la sede stradale provinciale in oggetto, deve essere formalizzata specifica istanza - corredata da progetto recante indicazioni precise e puntuali sulle caratteristiche geometriche, tecniche e sulle fasi realizzative dei manufatti, nel rispetto della normativa vigente - tesa ad ottenere autorizzazione presso l'Area 2 — Servizi Finanziari della Provincia, con le modalità previste da quest'ultimo.
- Allo scopo di poter accertare la correttezza delle previsioni progettuali nei confronti della sicurezza stradale e della tutela delle infrastrutture di cui ai punti precedenti, **si richiede pertanto di produrre stralcio esplicativo della documentazione progettuale quotata, in scala appropriata** — relativamente a ciascun tratto di strada provinciale interessato - dalla quale si evincano:
1. i lavori stradali da eseguire lungo il tracciato della strada provinciale n. 65, con dettaglio di eventuali variazioni geometriche, della sezione stradale e dei materiali previsti;
 2. le interferenze a carico della strada provinciale SP 65;
 3. la distanza degli aerogeneratori dai confini stradali e il rispetto delle distanze relativamente alla gittata in caso di incidente;
- Provincia di Taranto - 4° Settore Viabilità, prot. n. 28085 del 25/08/2022, esprimeva parere favorevole di massima, subordinata alla successiva regolarizzazione da parte del proponente, per l'ottenimento della concessione/autorizzazione per eseguire i lavori lungo le S.P. di competenza di questo Ente;
- Comune di San Pancrazio Salentino, nota pec del 06/04/2023 (acquisita al prot. n. 6300 del 06/04/2023) comunicava che con deliberazione giunta n. 44 del 10/03/2023, approvava l'accordo come di seguito riportato:
- Intervento volto al miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche così come definito alla lett. b comma 3 art.1 della L.R. n. 28 del 07/11/2022: Lotto 1- Rigenerazione urbana e abbattimento delle barriere architettoniche (miglioramento ambiente sociale e interazione con la Vs. più ampia strategia di cui al Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA). Il processo di rigenerazione interesserà edifici pubblici e marciapiedi in corrispondenza degli edifici e delle aree attrattive di persone; condividiamo anche la vostra precedente proposta di integrare la rigenerazione urbana con l'ambiente didattico dei bambini e di aggiungere un'area giochi all'interno di uno spazio pubblico indicato da parte dell'Amministrazione. L'intervento di cui al presente punto corrisponderà ad un valore complessivo pari ad € 700.000,00 (euro settecentomila/00) oltre IVA e sarà avviato secondo tempistiche definite di comune accordo con l'Amministrazione ed in ogni caso in concomitanza dell'inizio effettivo dei lavori di costruzione del parco eolico in oggetto;
 - Intervento volto al miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche così come definito alla lett. b comma 3 art.1 della L.R. n. 28 del 07/11/2022 : Lotto 2 - Rigenerazione urbana e abbattimento delle barriere architettoniche (miglioramento ambiente sociale e interazione con la vostra più ampia strategia di cui al Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA). Il processo di rigenerazione interesserà poi ulteriori edifici pubblici e marciapiedi in corrispondenza degli edifici e delle aree attrattive di persone (in corrispondenza di un ulteriore contesto cittadino che sarà anche in questo caso definito di comune accordo con l'Amministrazione). L'intervento di cui al presente punto corrisponderà ad un valore complessivo pari ad € 450.000,00 (euro quattrocento cinquantamila/00) oltre IVA e verrà avviato secondo tempistiche definite di comune accordo con l'Amministrazione ed in ogni caso solo una volta che il parco eolico in oggetto sarà entrato in esercizio;

- Intervento volto al risparmio energetico e la riconversione verso l'impiego di fonti energetiche rinnovabili attraverso la creazione di comunità energetiche così come definito alla lett. c comma 3 art. 1 della L.R. n.28 del 07/11/2022: Lotto 3- Iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio. A puro titolo esemplificativo, tali interventi potranno prevedere la realizzazione di impianti fotovoltaici su aree e/o edifici messi a disposizione dall'Amministrazione con la finalità di destinare l'energia elettrica prodotta ai consumi di comunità energetiche. L'intervento di cui al presente punto corrisponderà ad un valore complessivo pari ad € 250.000,00 (euro duecento cinquantamila/00) oltre IVA e sarà posto in essere secondo tempistiche definite di comune accordo con l'Amministrazione ed in ogni caso solo una volta che il parco eolico in oggetto sarà entrato in esercizio;
- la disponibilità a supportare, nel corso degli anni durante l'esercizio dell'impianto eolico, azioni volte allo sviluppo di iniziative per la promozione e la diffusione sul territorio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo collettivo, della socialità, dell'inclusione e dello sport, impegnandoci sotto il profilo economico a sostenere tali azioni per il tramite di sponsorizzazioni per un importo complessivo pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) per ciascun anno di esercizio del parco eolico incluso;
- l'intento di dare concreto seguito alle opere compensative concordate preliminarmente tra le parti e pertanto, in un'ottica di proficua e duratura collaborazione, chiediamo a codesta rispettabile Amministrazione in indirizzo di confermare a sua volta i contenuti del presente scritto, così da poter procedere, subito dopo il rilascio e il consolidamento amministrativo inoppugnabile del provvedimento di Autorizzazione Unica di cui all'oggetto, alla progettazione prima e realizzazione poi degli interventi sopra descritti;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 13197 del 31/08/2018, con cui esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole - III Regione Aerea, prot. n. 36227 del 22/08/2018, verificato che verificato che l'ubicazione e tipologia dell'intervento non interferisce con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse aeroportuale militare né con servitù imposte a protezione dei compendi dell'A.M., esprime parere favorevole, per quanto di competenza, prescrivendo il rispetto delle indicazioni della circolare prot. n. 146/394/4422 09-08-2000 dello Stato Maggiore della Difesa, riguardante la sicurezza dei voli a bassa quota e l'obbligo di comunicare le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M., almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it;
- ENAC, prot. n. 148695 del 29/11/2022, rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico con le seguenti prescrizioni:
- l'ENAV con foglio ENAV\U\0117935\30-07-2018\DSNA/PSA (ENAC-PROT-30/07/2018-0084069-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza (EUR DOC015 ICAOsistemi NAV/COM RADAR di Enav) mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;
- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, il parco ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (di seguito RCEA) ma, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 6 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines.

In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-biancorosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare dovrà essere installata sulla sommità della navicella una coppia di luci aeronautiche di media intensità di Tipo B, di colore rosso intermittenti, di cui una in st/by in grado di accendersi automaticamente nel caso in cui la prima non dovesse funzionare. Dovranno inoltre essere installate almeno tre luci alla quota intermedia della torre, del tipo a bassa intensità, intermittenti e di colore rosso, visibili per tutti i 360° di azimut, come specificato al capitolo CS ADR- DSN.Q.846(c) del Reg. UE 139/2014. L'intermittenza delle luci di segnalazione di sommità ed intermedia dovrà essere contemporanea e sincronizzata tra tutte le torri componenti il parco. Il sistema di segnalazione luminosa dovrà essere dotato di back-up in modo da garantirne il funzionamento anche in caso di interruzione dell'erogazione della corrente elettrica di rete.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche luci intermedie a bassa intensità di tipo E, rosse lampeggianti.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare;

- Acquedotto Pugliese S.p.A., nota prot. n. 26094 del 12/04/2023, comunicava che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, non interferiscono con alcuna opera acquedottistica del Servizio

- Ildrico Integrato, ed esprimeva il proprio nulla-osta alla realizzazione delle opere di che trattasi;
- ANAS S.p.A., nota prot. n. 52648 del 24/01/2023, comunicava che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade statali di rispettiva competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada;
 - SNAM Rete gas S.p.A., nota prot. n. 17 del 24/01/2023, comunica che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della medesima Società. Ad ogni buon conto, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose;
 - Terna S.p.A., prot. n. P20230007328 del 23/01/2023, precisa quanto segue:
 - in data 13/10/2017 la Società Tozzi Green S.p.A. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) da 34,5 MW nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR);
 - in data 01/12/2017 con lettera prot. TERNA/P20170007702 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV presso un futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Erchie.
 - in data 07/12/2017 la Società Tozzi Green S.p.A. ha accettato la STMG suddetta;
 - in data 06/02/2018 con lettera prot. TERNA/A20180002287 e la Società Tozzi Green S.p.A. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
 - in data 21/02/2018 TERNA con lettera prot. TERNA/P20180001426 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, questo Ufficio, considerato che la Società istante in data 05/02/2018 ha depositato sul portale telematico www.sistema.puglia.it la "*Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie*" del 08/06/2021 con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ritiene assolto da parte della società istante l'obbligo di effettuare la suddetta verifica. . In particolare la società ha dichiarato "*... di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ...*".

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio, considerato che::

- la società Proponente, con modulo parere allegato al Verbale della Conferenza di Servizio del 04/05/2023, precisava che "*... il progetto:*
- *non è soggetto all'acquisizione di autorizzazione paesaggistica in quanto non "intercetta", con alcuna sua componente, beni paesaggistici;*
- *quanto alla valutazione di compatibilità con il P.P.T.R., non "intercettando", se non in interrato, ulteriori contesti paesaggistici, sconta, in via esclusiva, in quanto opera di rilevante trasformazione del territorio, la verifica di conformità con la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito di interesse (Tavoliere Salentino) che si è definitivamente esaurita in sede di V.I.A. ministeriale.*

In particolare, nella deliberazione del 28/02/2022 che ha definito la procedura di V.I.A. ministeriale il Consiglio

dei Ministri ha espressamente valutato la compatibilità del progetto con il P.P.T.R. e l'insussistenza di criticità connesse alla sua realizzazione incompatibili con i valori tutelati nell'area.

A fronte di tanto, la Società chiede che, nell'attenta valutazione ponderata degli interessi contrapposti da effettuare nella procedura, codesta Regione dia prevalenza all'interesse pubblico alla realizzazione del progetto, disattendendo il parere negativo espresso sul medesimo progetto dalla Sezione paesaggio che ha evidentemente del tutto pretermesso le risultanze della verifica di conformità con la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito di interesse (Tavoliere Salentino) che si è definitivamente esaurita in sede di V.I.A. ministeriale.

E ciò anche tenendo conto del fatto (confermato anche dal Comune presente in c. di s.) che l'impianto è destinato ad essere realizzato in area idonea ex art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. 199/2021 (che, per come da ultimo modificato dall'art. 47, comma 1, del D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, qualifica come aree idonee ad ospitare impianti F.E.R. quelle non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela dal D.Lgs. 42/2004 e non ricadenti nella fascia di rispetto della profondità di 3 km intorno a beni sottoposti a tutela dal titolo II o dall'art. 136 del medesimo decreto 42) di talché il parere espresso dalla Sezione paesaggio di codesta Regione è da reputarsi non vincolante ex art. 22, commi 1 e 1 ter, del medesimo decreto ...";

- il Comune di San Pancrazio Salentino, con modulo parere allegato al Verbale della Conferenza di Servizio del 04/05/2023, precisava ulteriormente che "... il progetto non intercetta, in alcuna sua componente, beni paesaggistici ...";

Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dall'istante, ovvero che "... che l'impianto è destinato ad essere realizzato in area idonea ex art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. 199/2021 (che, per come da ultimo modificato dall'art. 47, comma 1, del D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, qualifica come aree idonee ad ospitare impianti F.E.R. quelle non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela dal D.Lgs. 42/2004 e non ricadenti nella fascia di rispetto della profondità di 3 km intorno a beni sottoposti a tutela dal titolo II o dall'art. 136 del medesimo decreto 42) ..."; atteso che la citata Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con la citata nota prot. n. 3691 del 04/05/2023 ricogniva (cfr. fig. 2) i beni culturali, paesaggistici, ambientali e centri abitati nell'area di studio (rif. Tav. 28) senza segnalare interferenze degli stessi con l'impianto in progetto, come confermato dal Comune di San Pancrazio Salentino, si ritiene detto argomento esaurito nel merito senza evidenziare criticità di sorta.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Brindisi – Lecce, considerato che::

- la Tozzi Green S.p.A. con nota pec del 07/09/2023 (acquisita al prot. n. 12608 del 13/09/2023), in riscontro alla nota prot. n. 11080 del 10/07/2023 con la quale il Servizio precedente comunicava l'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, informava che "... l'area sulla quale l'aerogeneratore contrassegnato dalla sigla WTG05, identificata al catasto terreni del Comune di San pancrazio Salentino (BR) foglio 48 particella 150 (di seguito "la WTG05"), ad oggi risulta oggetto di un recente impianto di vigneto, che al momento dell'elaborazione del progetto (2018) era inesistente ...". Il proponente a seguito di indagine catastale verificava che "... la particella in questione appartiene all'Azienda Agricola Funiati, la quale produce prodotti vinicoli IGP e DOP...". Tale condizione, non ha reso possibile, all'istante rendere la richiesta «asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.». Pertanto con la citata nota pec del 07/09/2023 (acquisita al prot. n. 12608 del 13/09/2023) esprimeva la volontà di ritirare "... dal procedimento di Autorizzazione Unica del solo aerogeneratore contrassegnato dalla sigla WTG05 ...", riservandosi "... di presentare una nuova istanza di AU che abbia ad oggetto l'aerogeneratore WTG05 ...".

Pertanto, preso atto della volontà dell'istante di ritirare dal procedimento in corso l'aerogeneratore contrassegnato dalla sigla WTG05, questo Ufficio ritiene esaustivo nel merito quanto comunicato dalla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali. Resta inteso, con riferimento alle previsioni e prescrizioni di carattere generale, che il proponente dovrà provvedere al deposito della documentazione richiesta prima

dell'inizio dei lavori, mentre le prescrizioni di carattere esecutivo dovranno essere poste in essere in fase di cantiere e di esecuzione dei lavori, sotto il monitoraggio delle Amministrazione competente.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Provincia di Brindisi, Area 4 - Settore Ambiente e Mobilità, considerato che:

- la Società istante, con nota pec del 07/06/2023 (acquisita al prot. n. 9767 del 08/06/2023) ribadiva nuovamente di aver provveduto con una precedente comunicazione del 12/04/2023, a precisare che:
- il progetto non necessita di acquisire l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, in quanto nel locale edifici annesso all'area della sottostazione elettrica non sono previsti scarichi reflui domestici;
- con riferimento all'"Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche" aveva provveduto al deposito sul portale www.sistema.puglia.it della documentazione completa (comprensiva di attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori) funzionale al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche.

Quindi, in riscontro alla nota prot. n. 19131 del 05/06/2023, il proponente "*... non ritiene di dover presentare istanza di A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013, e contestualmente ritiene che la stessa Provincia di Brindisi Settore Ambiente sia nelle condizioni di poter esprimere il parere di competenza e rilasciare la sola autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche all'interno del procedimento di Autorizzazione Unica ...*";

- il Servizio precedente con nota prot. n. 11080 del 10/07/2023 comunicava l'esito dei lavori della Conferenza di Servizi.

Pertanto, si ritiene esaustivo quanto comunicato dalla Provincia di Brindisi Area 4 – Ambiente e Mobilità. Resta inteso, con riferimento alle previsioni e prescrizioni di carattere generale, che il proponente dovrà provvedere al deposito della documentazione richiesta prima dell'inizio dei lavori, mentre le prescrizioni di carattere esecutivo dovranno essere poste in essere in fase di cantiere e di esecuzione dei lavori, sotto il monitoraggio dell'Amministrazione competente.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Provincia di Brindisi, Area 3 - Viabilità e Regolazione circolazione stradale, il proponente resta obbligato a provvedere al deposito della documentazione richiesta prima dell'inizio dei lavori, mentre le prescrizioni di carattere esecutivo dovranno essere poste in essere in fase di cantiere e di esecuzione dei lavori, sotto il monitoraggio dell'Amministrazione competente.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Provincia di Taranto, 4° Settore - Viabilità, il proponente è obbligato a provvedere al deposito della documentazione richiesta prima dell'inizio dei lavori, mentre le prescrizioni di carattere esecutivo dovranno essere poste in essere in fase di cantiere e di esecuzione dei lavori, sotto il monitoraggio dell'Amministrazione competente.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, considerato che:

- la Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 6311 del 18/04/2023, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- questa Sezione precedente, con nota prot. n. 8642 dell'11/05/2023, trasmetteva la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di

San Pancrazio Salentino, Avetrana, ed Erchie, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Tozzi Green S.p.A., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;

- la Tozzi Green S.p.A. con nota pec del 21/06/2023 (acquisita al prot. n. 10267 del 21/06/2023) trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (19/05/2023); nonché rispettivamente dei comuni di Avetrana (18/05/2023 al 17/06/2023); Erchie (16/05/2023 al 15/06/2023) e San Pancrazio Salentino (15/05/2023 al 14/05/2023), senza che siano intervenute osservazioni.

Considerato che:

- la Società con nota del pec del 22/09/2023 acquisita al prot. n. 12986 del 22/09/2023 trasmetteva:
 - il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*, firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server. Gli elaborati progettuali dovranno essere firmati singolarmente senza collazione in folder e successiva compressione, peso massimo 15-20 Mb per file, estensione *.pdf; fatta eccezione per gli strati informativi;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *"monumentali"* ai sensi della L.R. 14/2007;
 - un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 120/2017 *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"* pubblicato sulla GU n.183 del 07-08-2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei

- rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
 - quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 11080 del 10/07/2023 questa Sezione procedente ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
 - in data 18/07/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **Tozzi Green S.p.A.** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010 e addendum all'atto sottoscritto in data 21/09/2023;
 - il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti di questa amministrazione regionale, con nota prot. n. 1969 del 25/07/2023 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 025190 del 21/07/2023;
 - questa Sezione procedente con nota prot. n. 13011 del 25/09/2023 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'addendum all'Atto Unilaterale d'Obbligo, repertorio n. 025190 del 21/07/2023, al fine di provvedere alla registrazione al repertorio tutt'ora in corso;
 - il progetto definitivo è da intendersi parte integrante del presente atto ed è firmato, in modalità digitale, dalla Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0069800 del 25/09/2023;
 - si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del DLgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **31,50 MWe**, costituito da **9 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 3,45 MWe, denominato "Impianto Eolico S. Pancrazio Torrecchia", sito nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), posizionati secondo le seguenti coordinate (come comunicate dal proponente con mail del 22/09/2023):

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	735787,95	4474550,05

2	737098,07	4475151,94
3	737458,02	4475501,97
4	737883,06	4475673,81
6	736021,87	4475809,77
7	736669,34	4476119,98
8	737083,00	4476213,00
9	737495,00	4476285,00
10	737860,93	4476468,00

- opere connesse (codice di rintracciabilità 201700222), le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di trasformazione a 380/150 kV di "Erchie". Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco, e la sottostazione di trasformazione 380/150 KV situata nel Comune di Erchie (BR);
 - una Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV da collegare con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV di Erchie (BR);
 - infrastrutture indispensabili nei comuni di Erchie (BR) ed Avetrana (TA).

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

<p>Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)</p> <p>Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.</p> <p>L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • diretto • indiretto • neutro • non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, la Società proponente con nota pec del 22/09/2022 trasmetteva la nota prot. n. 96524 del 03/08/2022 con cui il **Ministero della Transizione Ecologica** (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) trasmetteva:
 - il parere positivo con condizioni ambientali n. 2834 del 12/10/2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
 - la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni espresse nel sopra citato parere n. 2834 del 12/10/2018 a cui si rimanda;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**:
 - preso atto di quanto dichiarato dall'istante in merito alle valutazioni paesaggistiche espresse dal Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ovvero che *"... che l'impianto è destinato ad essere realizzato in area idonea ex art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. 199/2021 (che, per come da ultimo modificato dall'art. 47, comma 1, del D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, qualifica come aree idonee ad ospitare impianti F.E.R. quelle non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela dal D.Lgs. 42/2004 e non ricadenti nella fascia di rispetto della profondità di 3 km intorno a beni sottoposti a tutela dal titolo II o dall'art. 136 del medesimo decreto 42) ..."*; atteso che la citata Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riconosce (cfr. fig. 2) i beni culturali, paesaggistici, ambientali e centri abitati nell'area di studio (rif. Tav. 28) senza segnalare interferenze degli stessi con l'impianto in progetto, come confermato dal Comune di San Pancrazio Salentino il quale afferma che l'impianto in parola *"... non intercetta, ..., beni paesaggistici ..."*, si ritiene detto argomento esaurito nel merito;
- con nota prot. n. 11080 del 10/07/2023 questa Sezione procedente nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387;
- con determinazione n. 23 del 29/08/2022 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione regionale è stato attribuito l'incarico di direzione del Servizio *"Energia e Fonti alternative e rinnovabili"* della Sezione Transizione Energetica all'ing. Francesco Corvace, il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990;
- in capo al Responsabile del procedimento e agli altri estensori e firmatari del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Tozzi Green S.p.A.** in data 18/07/2023 e addendum sottoscritto in data 21/09/2023.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Tozzi Green S.p.A.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli

strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;

- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Tozzi Green S.p.A.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 11080 del 10/07/2023 con la quale il Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **Tozzi Green S.p.A.**, con sede legale in Via Brigata Ebraica, 50 48123, Ravenna (RA), P.IVA / C.F. 02132890399, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **31,50 MWe**, costituito da **9 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 3,45 MWe, denominato "Impianto Eolico S. Pancrazio Torrecchia", sito nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), posizionati secondo le seguenti coordinate (come comunicate dal proponente con mail del 22/09/2023):

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM 33N	
	X	Y
1	735787,95	4474550,05
2	737098,07	4475151,94
3	737458,02	4475501,97
4	737883,06	4475673,81
6	736021,87	4475809,77
7	736669,34	4476119,98
8	737083,00	4476213,00
9	737495,00	4476285,00
10	737860,93	4476468,00

- opere connesse (codice di rintracciabilità 201700222), le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di trasformazione a 380/150 kV di "Erchie". Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco, e la sottostazione di trasformazione 380/150 KV situata nel Comune di Erchie (BR);
 - una Sotto Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV da collegare con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV di Erchie (BR);
 - infrastrutture indispensabili nei comuni di Erchie (BR) ed Avetrana (TA).

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Le stesse devono intendersi vincolanti anche nelle more di detta stipula e nei termini definiti di intesa con le amministrazioni beneficiarie e comunque riferiti nel corso dell'iter autorizzativo.

ART. 4)

La società **Tozzi Green S.p.A.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla

costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 11080 del 10/07/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, sottoscritta dal beneficiario, a garanzia della dismissione e ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, tenendo conto della diversa quantificazione determinata in sede di conferenza dei servizi, pari ad euro 557.844,61 così come disposto con L.R. n. 31/08. L'importo della fideiussione deve essere rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmata.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del

D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

AR. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 41 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA;
 - alla Provincia di Brindisi;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Risorse Idriche;
 - al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Brindisi – Lecce;
 - alla Segretaria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al Comune di San Pancrazio Salentino (BR);
 - al Comune di Erchie (BR)
 - al Comune di Avetrana (TA);
 - all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia;
 - all'Arpa Puglia – DAP di Brindisi;
 - a Terna S.p.A.;
 - alla Società **Tozzi Green S.p.A.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Reti Energetiche E Loro Connessione Con Le Politiche Regionali
Brigitta Ieva

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli